



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it  
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas ▶ Gruppoveritas

**Direzione Appalti e Approvvigionamenti**

**Oggetto: Procedura aperta per l'appalto della fornitura di carbone attivo granulare vergine di sostituzione di carbone esausto**

**Riferimento: BS 518-25/BOM - CODICE GARA: 115422\_tender\_2660 – CIG B90470A3D0**

**TERZA RISPOSTA QUESITI.**

Con la presente comunicazione si rende pubbliche la risposta della Stazione Appaltante relativamente al quesiti avanzato da un soggetto interessato a partecipare alla procedura in oggetto.

➤ **QUESITO:**

Con riferimento allo schema di contratto allegato alla documentazione di gara, all'art. 7 Fatturazione, termini e modalità di pagamento, si segnala che è stato indicato un termine di pagamento pari a 90 giorni, definito come "equo e conforme alla corrente prassi commerciale del settore".

Si chiede di conoscere quanto segue:

a) la motivazione giuridica per cui il termine previsto dal D.Lgs. 36/2023 – art. 125 co. 7 (30 giorni, estendibile a 60gg solo se oggettivamente giustificato dalla natura della prestazione) sia stato derogato dalla SA nel procedimento in esame, in considerazione anche dell'art. 4, comma 4 del D.lgs 231/02 che impone per le PA il rispetto del termine di pagamento di 30gg il quale, per la natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, può essere derogato ma in ogni caso non oltre i 60gg. Le disposizioni qui richiamate non sono infatti suscettibili di deroga.

Si fa presente inoltre che la giurisprudenza, il MEF e l'Anac hanno chiarito il punto dei termini di pagamento applicabili alla PA che sono di 30gg derogabili ma non oltre i 60gg. In questo senso si esprimono la circolare del MEF RGS n. 15 del 2024, così come la pronuncia del Consiglio di Stato sez. IV, sent. n. 469 del 2febbraio 2010 nonché l'ANAC nel parere con funzione consultiva n. 4/2024.

b) se la SA, in considerazione della normativa sopra citata, voglia provvedere ad allineare il testo contrattuale ai principi di legge in materia di ritardo di pagamento vigente, 30 giorni, ovvero massimo 60 giorni con motivazione circostanziata, provvedendo alla sostituzione della previsione difforme con i termini legali previsti?

➤ **RISPOSTA:**

Il dlgs 231/2002 sottrae al regime dei termini di pagamento stabiliti per le PA quelle figure che, pur essendo sottoposte al codice dei contratti pubblici, abbiano natura sostanziale di imprese.

Veritas, pur essendo sottoposta al controllo pubblico, ha indubbiamente la natura sostanziale di impresa.

La legge 231/2002 prevede, quali termini di pagamento per le transazioni commerciali tra imprese, 60 giorni, con possibilità di praticare termini superiori se espressamente pattuiti e non gravemente iniqui.

Veritas non è peraltro da ritenersi impresa pubblica soggetta al D.lgs. 333/2003, non beneficiando la stessa di risorse pubbliche ai sensi dell'articolo 4 di detto decreto.



**Veritas s.p.a.** - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it) @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas ▶ Gruppoveritas

Quanto detto, nonché la condizione che Veritas non può contare su flussi di entrate certi, prevedibili e continui e senza liquidità preventivamente garantite, costituisce a suo avviso condizione sufficiente a ritenere non gravemente iniqui i pagamenti a 90 gg.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; la data del documento coincide con la data della sottoscrizione.

La data di pubblicazione sul profilo del committente è rilevabile direttamente dal sito in quanto la stessa compare sotto l'intestazione del presente file nella pagina web essendo elaborata dal sistema al momento dell'inserimento del provvedimento stesso.